

Lavoro accessorio. Le indicazioni del ministero

Notifica cumulativa per i voucher

Matteo Prioschi

■ Nel caso di una prestazione di lavoro accessorio con orario "spezzato" nella stessa giornata, per esempio per alcune ore di mattina e altre di pomeriggio, è sufficiente inviare una sola comunicazione preventiva all'**Ispettorato nazionale del lavoro** (Inl), indicando le fasce orarie interessate. Questa è una delle indicazioni contenute nelle risposte a **dieci Faq** elaborate dalla direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro e pubblicate sul sito **www.cliclavoro.gov.it**.

È anche possibile inserire nella stessa comunicazione più lavoratori impiegati dallo stesso committente, purché, precisa il ministero, «i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti».

Un altro tipo di mail "cumulativa" è consentita se committenti non agricoli impiegano del personale per tutta la settimana: in tal caso è sufficiente una sola comunicazione che indichi i giorni, il luogo, l'ora di inizio e di fine di ogni giornata. Non viene esplicitamente detto, invece, se tutte queste modalità comunicative possono essere sommate, cioè se nel caso di più lavoratori, impiegati per più giorni e con orario spezzato sia ammessa una sola notifica.

Quanto alla diversa natura e ai relativi obblighi dei committenti, viene ribadito che i datori di lavoro agricoli non devono

indicare inizio e fine dell'attività, mentre i soggetti titolari di partita Iva ma non imprenditori, quali Onlus, sindacati e partiti politici sono tenuti solo alla dichiarazione di inizio attività nei confronti dell'Inps.

Qualora un imprenditore o un professionista non effettui né la dichiarazione all'Inps né quella all'Ispettorato, ricade nell'ipotesi di lavoro nero, con relativa contestazione della maxi-sanzione, che però assorbe la sanzione amministrativa relativa alla mancata notifica all'Inl. Sanzione che si applica, invece, se non vengono annunciate eventuali modifiche relative ad attività già comunicate. L'aggiornamento va fatto entro 60 minuti dall'inizio dell'attività se riguarda nome, luogo, orario di inizio, oppure:

- prima dell'inizio dell'eventuale prolungamento di orario;
- entro i 60 minuti seguenti se l'attività termina in anticipo;
- entro i 60 minuti successivi l'inizio previsto se il lavoratore non si presenta.

Infine viene precisato che l'adempimento può essere svolto dai soggetti indicati dalla legge 12/1979 (consulenti, avvocati, commercialisti...) oltre che dal committente e che la sede competente dell'Ispettorato è quella dove si svolge la prestazione. In caso di invio a un'altra sede, per errore, potrà comunque essere comprovato l'adempimento dell'obbligo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

